



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara

IL FUNZIONARIO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e 2 in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 di prima indizione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto;

VISTA l’O.M. n. 112 del 6/05/2022 che ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto, ed in particolare l’articolo 3, l’articolo 6 e l’articolo 14;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021;

VISTA la circolare n. 28597 del 29 luglio 2022 concernente le – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2022/2023”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il provvedimento dell’USR Abruzzo prot. n. 8331 del 22/07/2022 con il quale sono stati accantonati per le procedure concorsuali ex. Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021, le seguenti disponibilità:

provincia di Chieti: n. 1 posti classe di concorso B003, n. 1 posto classe di concorso B018;

provincia di Pescara: n. 1 posti classe di concorso B003, n. 1 posto classe di concorso B018;

VISTE le disponibilità residue in organico di diritto per le suddette classi concorso;

VISTE le rinuncia al precedente turno di nomina dispositivo prot. n. 17884 del 19/09/2022;

CONSIDERATO che le procedure concorsuali suddette, relative alle menzionate classi di concorso sono in fase di espletamento con possibilità di conclusione a breve;

RITENUTO per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, di dover procedere a nominare i supplenti fino al termine delle attività didattiche e che, al fine di salvaguardare il diritto dei vincitori delle procedure concorsuali in parola, è necessario inserire nelle individuazioni e sui relativi contratti, la seguente **clausola risolutiva**: “la presente nomina viene effettuata sui posti accantonati a favore dei candidati della procedura straordinaria ex. Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021. Pertanto, la nomina verrà annullata e conseguentemente verrà risolto il contratto di lavoro a tempo determinato qualora la graduatoria della procedura in parola fosse approvata in tempo utile, al fine di conferire la supplenza al candidato in posizione utile in tale graduatoria”

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze-online” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 16/08/2022;

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;

VISTI i bollettini allegati;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli da parte delle istituzioni scolastiche sulle dichiarazioni



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara
DISPONE

rese ai sensi del DPR445/2000 all'atto di assunzione in servizio, come disciplinato dalla normativa di riferimento;

Art. 1 È pubblicato il bollettino delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro, di completamento orario ed il tipo di contratto.

Art. 2 L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 3 I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all'allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza. I contratti, da stipulare in modalità cartacea, dovranno contenere, come esplicitato in premessa, la seguente clausola risolutiva: **“la presente nomina viene effettuata sui posti accantonati a favore dei candidati della procedura straordinaria ex. Art.59 comma 9 bis del d.lgs. 73/2021. Pertanto, la nomina verrà annullata e conseguentemente verrà risolto il contratto di lavoro a tempo determinato qualora la graduatoria della procedura in parola fosse approvata in tempo utile, al fine di conferire la supplenza al candidato in posizione utile in tale graduatoria”**.

Art. 4 I docenti individuati quali destinatari dell'incarico a tempo determinato **dovranno prendere servizio nell'Istituto scolastico assegnato entro il 26 Settembre 2022.**

Art. 5 Il personale individuato dal Sistema Informativo del MI, non interessato all'incarico, deve tempestivamente comunicare la propria rinuncia allo scrivente Ufficio usp.pe@istruzione.it e all'Istituzione scolastica a cui è stato assegnato entro il 26 Settembre 2022

Art. 6 La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.

Art. 7 L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare entro il 27/09/2022 a questo Ufficio la eventuale rinuncia/mancata presa di servizio del personale individuato, compilando il modulo presente al seguente link: <https://forms.office.com/r/1JWJB7v7dM>;

Art. 8. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dell'O.M. 112/2022 “la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio www.istruzionechietipescara.it con valore di notifica per i docenti interessati.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente.

Il Funzionario vicario
Dott.ssa Ernestina Carluccio
(firmato digitalmente)